

Funzione consultiva dell'ANAC: In vigore il nuovo Regolamento

16 Gennaio 2019

Il Regolamento del 7 dicembre 2018 per l'esercizio della **funzione consultiva svolta dall'Autorità Nazionale Anticorruzione** è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 295 del 20 dicembre 2018 ed è in vigore dal 4 gennaio 2019.

Il "*Regolamento per l'esercizio della funzione consultiva svolta dall'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei relativi decreti attuativi e ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al di fuori dei casi di cui all'articolo 211 del decreto stesso*" sostituisce il precedente del 20 luglio 2016 e persegue l'obiettivo principale di ridefinire l'ambito entro il quale tale funzione è esercitata, le relative modalità e la tipologia di soggetti che possono presentare richiesta di parere.

Con il nuovo Regolamento, che abroga il precedente provvedimento del 20 luglio 2016, l'Autorità ha ritenuto opportuno adottare criteri omogenei e un iter procedimentale uniforme per la gestione delle richieste di pareri non vincolanti - eccetto quelli di precontenzioso - sia in materia di prevenzione della corruzione che in materia di contratti pubblici.

Infatti, l'ANAC svolge attività consultiva, con riferimento a fattispecie concrete, in materia di:

- prevenzione della corruzione e di trasparenza, con particolare riguardo alle problematiche interpretative e applicative della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei suoi decreti attuativi;
- applicazione del Codice dei contratti, d.lgs. 50/2016 (da tenere distinti dai pareri di precontenzioso di cui all'art. 211, comma 1 dello stesso Codice).

Come specificato nelle premesse al provvedimento, **l'adozione di pareri non vincolanti in materia di contratti pubblici** e di prevenzione della corruzione e di trasparenza costituisce una **funzione strettamente connessa con le funzioni di regolazione e di vigilanza dell'Autorità**, in quanto volta a fornire indicazioni ex ante e ad orientare l'attività alle amministrazioni, nel pieno rispetto della discrezionalità che le caratterizza.

L'attività consultiva è esercitata:

- a) nei casi indicati nell'art. 1, comma 2, lettere d) ed e) , della legge n. 190/2012 e nell'art. 16, comma 3 del decreto legislativo n. 39/2013;
- b) quando la questione sottoposta all'attenzione dell'Autorità presenta una particolare rilevanza sotto il profilo della novità, dell'impatto socio-economico o della significatività dei profili problematici posti in relazione alla corretta applicazione delle norme sopra indicate.

Specificatamente, in materia di contratti pubblici, **possono rivolgere all'Autorità richiesta di parere, in materia di contratti pubblici, le stazioni appaltanti, come definite all'art. 3, co. 1, lett. o), del Codice nonché i soggetti portatori di interessi collettivi costituiti in associazioni o comitati (articolo 3, lett. f)).**

Non possono, invece, rivolgere richiesta di parere all'Autorità gli operatori economici che partecipano a gare per l'affidamento di contratti pubblici, così come differentemente previsto dal precedente Regolamento del 20 luglio 2016.

Nella delibera è precisato che la richiesta di parere è trasmessa all'Autorità unitamente alla documentazione ritenuta utile per inquadrare compiutamente la questione giuridica sottoposta ed è aggiunto che è possibile utilizzare il modulo allegato al Regolamento stesso.

L'istruttoria è soggetta al **termine ordinario di 120 giorni** dal ricevimento della richiesta da parte dell'Autorità, conclusa la quale viene elaborata una **proposta di parere** e la sottopone all'approvazione del Consiglio (art.7).

I pareri adottati dal Consiglio saranno **pubblicati sul sito internet dell'Autorità**, tenendo conto dell'eventuale richiesta delle parti di sottrazione dalla pubblicazione dei dati personali (art. 8).

Assieme al parere è pubblicata una relazione Illustrativa.

Collegamenti esterni

- [Regolamento](#)

Regolamento per l'esercizio della funzione consultiva svolta dall'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei relativi decreti attuativi e ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al di fuori dei casi di cui all'art. 211 del decreto stesso, approvato con Delibera 21 dicembre 2018, n. 1102

[Modulo per la presentazione della richiesta](#)

- [Relazione illustrativa](#)

Relazione illustrativa al Regolamento per l'esercizio della funzione consultiva svolta dall'Autorità nazionale anticorruzione

- [Comunicato del Presidente del 21 novembre 2018](#)

Approvazione del Regolamento per l'esercizio della funzione consultiva